



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2020, proposto da Michele Franza, Giuseppe Medici, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Barbato Gallucci, Nicolino Squarcio, Angelo Schirinzi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII - Ambito Territoriale di Avellino, della graduatoria GPS AVELLINO PRIMA FASCIA, pubblicata sul sito web dell'amministrazione in data 01.09.2020 e successive rettifiche;

- del provvedimento di esclusione nei confronti di Franza Michele per le classi di concorso A029, A030, AH56, reso in data 04.09.2020 sulla piattaforma istanze on line;
- del provvedimento AOOUSPAV U. 3077 15.09.2020 avente ad oggetto l'esclusione dalle GPS nei confronti di Medici Giuseppe per le classi di concorso A029, A030, AC56;
- del provvedimento AOOUSPAV.REG.UFF.U.002466.20.08.2020 e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati;
- per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell'immissione in ruolo dei ricorrenti in luogo del disposto accantonamento;
- per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimete al corretto inserimento in graduatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 lett. e) del D.M. n. 60/2020, in qualità di docenti inseriti in graduatoria con riserva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Avellino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori collegati da remoto come specificato nel verbale, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che:

- l'Amministrazione non ha provveduto al riesame disposto con ordinanza n. 30/2021;
- in disparte l'ammissibilità delle ulteriori ragioni addotte da ultimo in giudizio a sostegno delle esclusioni, i ricorrenti hanno correttamente dichiarato la data di presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero (data effettivamente coincidente con quella di presentazione dell'istanza di riconoscimento alla competente Direzione Generale del medesimo Ministero dell'Istruzione), chiarendo altresì di essere in attesa di riconoscimento (Medici) o indicando il M.I.U.R. quale ente di riconoscimento e allegando dichiarazione relativa alla avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento (Franza);
- la difesa erariale non indica la differente possibile dichiarazione che, tra le diverse opzioni disponibili nell'ambito del sistema, i ricorrenti avrebbero potuto rendere ai punti A.1 e A.2 della domanda di partecipazione, al fine di chiarire ulteriormente di essere in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- come già indicato nella citata ordinanza n. 30/2021:
 - l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 60/2020 prevede che "Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo";
 - la sentenza del Tar Lazio - Roma n. 6504/2020 ha annullato i provvedimenti di rigetto delle istanze di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguite in Romania presentate al Ministero dell'Istruzione, tra gli altri, dai ricorrenti, unitamente alla nota MIUR n. 5636 del 2 aprile 2019;
 - tale sentenza, pur impugnata dinanzi al Consiglio di Stato non risulta allo stato sospesa, con la conseguenza che deve ritenersi ancora pendente il procedimento di riconoscimento dell'abilitazione;

Ritenuto pertanto, per i profili sopra esposti, che la domanda cautelare appare suscettibile di favorevole apprezzamento;

Ritenuto altresì che:

- deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie a cui i ricorrenti chiedono l'accesso;
- in relazione al numero dei controinteressati, deve essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami che, in relazione alle modalità della procedura per cui è causa, può essere effettuata mediante l'inserzione nel sito internet dell'Ambito territoriale di Avellino, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania - Salerno, Sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto altresì di compensare spese della presente fase cautelare;

Ritenuto di fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 20 dicembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), così provvede:

- a) accoglie la domanda cautelare;
- b) dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in motivazione;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare;
- d) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 dicembre 2021.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.